



COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività influenti sulla comunità, al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile.

Il Regolamento è predisposto in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Qualora nel testo ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, si deve intendere il presente Regolamento.

Articolo 2

OGGETTO E APPLICAZIONE

Il Regolamento detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:

Titolo I	Principi generali
Titolo II	Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
Titolo III	Quiete pubblica e privata
Titolo IV	Aree e spazi pubblici
Titolo V	Cautele contro gli incendi
Titolo VI	Sgombero neve
Titolo VII	Strutture cimiteriali e funerali
Titolo VIII	Protezione e tutela degli animali

Articolo 3

DEFINIZIONI

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico o di dominio privato, ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e gli spazi privati aperti al pubblico passaggio, le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio ed al Codice della Strada;
- b) I parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) Le acque interne;
- d) I monumenti e le fontane;
- e) Gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento ed alle leggi dello Stato.

Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che ne viene fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con regolare istanza, al Responsabile del Servizio competente.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzo, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Il Responsabile del Servizio possono revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, alle prescrizioni in esse contenute o quando, per motivi di igiene, sicurezza ed incolumità pubblica o in caso di necessità di utilizzo, da parte del Comune, del bene concesso, se ne renda necessaria la revoca.

Fatte salve le applicazioni norme penali, in casi urgenti la sospensione dell'autorizzazione e dell'attività può essere ordinata verbalmente. A detto ordine farà seguito l'emissione del provvedimento scritto.

Articolo 5
VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE

In caso di violazione al Regolamento commessa da un soggetto minore d'età, della violazione rispondono coloro che esercitano la potestà o coloro che erano tenuti alla sorveglianza dello stesso.

Articolo 6
**OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO
E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

L'accertamento di violazione del presente Regolamento comporta per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo, nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione.

Qualora l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico, o potenziale nocumento per persone o cose e il trasgressore non provveda all'immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo, si provvederà all'eliminazione d'ufficio, addebitando le spese allo stesso trasgressore, fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.

Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o d'autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Articolo 7
VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale ed alle altre forze di polizia e, nel limite delle materie di competenza, ad altri funzionari comunali ed addetti di pubblico servizio o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle A.S.L., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.

La Polizia Locale, le altre forze di polizia e i funzionari indicati al comma precedente, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, ad ogni altra operazione tecnica utile al fine dell'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Per agevolare i compiti di vigilanza a lato dell'ingresso degli stabili, in posizione leggibile dalla via pubblica, deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore Condominiale.

Articolo 8 SANZIONI

La violazione alle disposizioni del regolamento è punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria unica da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, con esclusione per gli articoli 10 lettera b); 10 lettera i) 11 lettera i) 31 comma 4; 56 lettera i); del presente Regolamento, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €50 a €300.

Alla contestazione della violazione alle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali.

Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni e/o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal Testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 9 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sulle aree private soggette a pubblico passaggio o in ogni modo d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Quando l'attività di cui al precedente comma, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono

collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Gli stessi accorgimenti devono essere garantiti, da parte degli organizzatori, anche in occasione di manifestazioni.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con consequenziale addebito all'inadempiente.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili sono tenuti al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso e l'area di pertinenza oltre alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia quantificandone ed addebitandone le spese all'inadempiente.

I titolari degli esercizi davanti ai quali sono frequenti le dispersioni di rifiuti minuti, quali ad esempio gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli d'adeguata capacità facendo in modo che non siano mai pieni. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché ne sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. La posizione, la foggia e la misura dei cestelli vanno concordate con l'Ufficio Tecnico comunale .

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui sopra, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che vi siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e gli stessi debbono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare negli orari e giorni previsti per la raccolta.

Articolo 10 DECORO DEL COMUNE

Fatte salve le norme penali, a decoro della sicurezza e del patrimonio del Comune di Baranzate è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o d'uso pubblico, le attrezzature o gli impianti;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o in ogni caso a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, panchine, segnaletica stradale, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare qualsiasi genere di gioco o di sport ivi compresi l' utilizzo di trampoli, roller, skateboard, monopattini, e simili nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo, o costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; il divieto vale anche per il gioco del pallone;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che abbiano superato i 12 anni;
- h) nei parchi giochi introdurre cani (salvo che si tratti di animali da accompagnamento per disabili), utilizzare veicoli dotati di motore a scoppio ed utilizzare impropriamente velocipedi,skateboard, roller e simili ;
- i) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- j) compiere presso fontane pubbliche o in ogni modo sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, soprattutto dei veicoli;
- k) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne uso improprio;
- l) gettare nelle fontane oggetti e sostanze solide o liquide;
- m) recare intralcio e disturbo, ostruire le soglie degli ingressi sdraiandosi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici;
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
- o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; il divieto si estende anche agli operatori su area pubblica;
- p) sparare mortaretti, petardi o altri scherzi esplodenti;
- q) non segnalare opportunamente gli oggetti tinti o verniciati di fresco;
- r) scuotere o battere dalle finestre e balconi prospettanti la pubblica via tappeti, stuoie e ogni altro oggetto domestico e personale in genere. Tali operazioni, quando sono eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei regolamenti condominiali e comunque non prima delle ore 9.00 e non dopo le ore 22.00;
- s) accendere fuochi sui balconi o nelle aree di pertinenza degli alloggi condominiali siti al piano terreno, per barbecue e simili;
- t) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- u) le insegne, le tende, i serramenti e simili debbono essere conservati puliti e decenti. Il Sindaco potrà ordinare le necessarie riparazioni e, se il caso, l'eventuale sostituzione;
- v) stendere i panni all'esterno delle abitazioni sui lati prospicienti la pubblica via, nelle ore diurne.

Articolo 11

COMPORAMENTI VIETATI

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. Tale ipotesi non deve comportare situazione di pericolo, né per il genere, né per la collocazione dell'ammasso;
- b) l'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- c) bruciare nel centro abitato sterpaglie, potature, erba, fieno ecc;
- d) collocare, su finestre, balconi, terrazzi e simili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- e) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f) esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;
- g) transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
- h) lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone;
- i) i pozzi, le cisterne e simili, se situati in luogo ove è libero l'accesso al pubblico, dovranno essere muniti di un parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 100 ed avere le aperture difese da sportelli regolarmente chiusi;
- j) gli stabili devono nelle ore notturne e di scarsa visibilità tenere la luce accesa negli androni e negli ingressi.
- k) E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata.
- l) Per la salvaguardia della pubblica incolumità è vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali; inoltre, è vietato svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali e ai pedoni;

Articolo 12

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione .

Qualora sia necessario, per il grave stato d'abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al precedente comma, vi sia pericolo per l'incolumità dei cittadini transitanti sulla via o sullo spazio pubblico, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del

competente Ufficio Tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate.

I proprietari degli edifici devono tenere in buono stato di manutenzione gli immobili e le loro pertinenze al fine di evitare pericoli per il pubblico passaggio ed in genere ai terzi;

a) I proprietari degli edifici e dei terreni sono inoltre tenuti a provvedere alla decorosa conservazione degli immobili e loro pertinenze nella parte prospiciente il pubblico passaggio.

In particolare tale obbligo si riferisce agli intonaci delle facciate, alla tinteggiatura, agli infissi ed alle recinzioni;

b) I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe stradali e dei numeri civici;

c) Le acque piovane devono essere regolarmente convogliate ed incanalate nelle fognature secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico del Comune;

d) E' vietato disegnare o incidere immagini, graffiti o scritte sui muri o sugli infissi degli edifici privati e loro pertinenze;

e) I proprietari degli immobili sono tenuti a cancellare tempestivamente le scritte di carattere osceno o ingiurioso;

Articolo 13

INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI

Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) la loro installazione non e' soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non

collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unita' abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d)particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
e)le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;

f)i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
g)in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;

h)qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potra' essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

i)nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovra' essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilita' delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

l)le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potra' essere maggiore di cm. 50;

m)le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto piu' alto del tetto (colmo) per piu' di cm. 100;
n)per i tetti piani l'altezza massima ammessa e' determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

o)per ogni condominio possono essere installate piu' antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
p)la distribuzione alle singole unita' interne degli edifici dovra' avvenire attraverso canalizzazioni interne;

q)e' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni

pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti; r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative; i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

- ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

- la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 14

DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

1. E' proibito trattenersi o introdursi nei parchi o nei giardini pubblici non permanentemente aperti al pubblico dopo l'orario di chiusura;
2. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio arboreo e gli arredi;
 - b) esercitare i giochi esplicitamente vietati da apposite segnalazioni o svolgere competizioni sportive non autorizzate;
 - c) entrare, se non autorizzati, con qualsiasi tipo di velocipede e veicolo a motore (elettrico o scoppio);
 - d) introdurre o collocare sedie, tavoli, panche o qualsiasi altro arredo privato;
 - e) condurre i cani salvo che negli spazi appositamente consentiti. I cani vanno tenuti a guinzaglio per l'attraversamento delle zone non consentite;
 - f) accendere fuochi o barbecue per cucinare cibi;
 - g) arrampicarsi sugli alberi,

h) E' vietato circolare e/o parcheggiare, anche parzialmente, con veicoli sul manto erboso, aiuole o altri spazi adibiti a verde pubblico, salvo specifiche autorizzazioni

Articolo 15

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi condomini, in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, gli amministratori, i conduttori di stabili o i proprietari, hanno l'obbligo di provvederne alla costante regolarizzazione, in modo che non si creino situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale e non si comprometta la visibilità delle strade e della segnaletica.

E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori di stabili, di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Gli amministratori, i conduttori di stabili o i proprietari di case e di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere allo sfalcio dell'erba sulle aree di pertinenza del condominio. La disposizione vale anche per il verde condominiale, comprese le aiuole e le fioriere.

TITOLO III

DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 16

DIFESA DAI RUMORI

1. Per la tutela della quiete pubblica è vietato produrre nelle pubbliche strade o piazze o altri luoghi pubblici ogni genere di rumore molesto che rechi disturbo ai residenti o al vicinato;

2. Sono fatti salvi i rumori provocati dalle normali attività domestiche o lavorative purché non superino i livelli prescritti dalla specifica normativa e non siano prodotti in orari vietati secondo le seguenti prescrizioni:

a) i macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;

b) le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dall'Amministrazione comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 dei giorni feriali;

c) nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e cose, ecc;

d) per i circoli privati, le palestre ed altre attività aperte al pubblico, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22,00 alle ore 8,30 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00;

e) fatti salvi gli specifici limiti di orario, le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea;

f) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

g) Salvo specifica autorizzazione è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori a scopo pubblicitario o di propaganda;

I Servizi comunali, le Aziende Sanitarie Locali, l'A.R.P.A., accertano la natura dei rumori e promuovono i provvedimenti più idonei affinché chiunque eserciti arte, mestiere o industria proceda all'eliminazione delle cause dei rumori eccedenti i limiti di tollerabilità previsti.

Articolo 17 **SUONI DELLE CAMPANE**

1. Il suono delle campane è permesso in occasione delle funzioni religiose principali;
2. Il rintocco delle ore dovrà essere sospeso dopo le ore 21,00 e fino alle ore 7,00;

Articolo 18 **ABITAZIONI PRIVATE**

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di molestia e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

Le apparecchiature ad esclusivo uso non professionale, ovvero ad uso domestico, che producono rumore o vibrazioni (trapano, martelletti pneumatici, ecc.) possono essere utilizzate dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Analogo divieto si applica in occasione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, con l'adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Non potranno comunque essere effettuati prima delle ore 09.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dovranno terminare entro le ore 20.00 nei giorni feriali, e potranno essere eseguiti esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 19

USO DI CONDIZIONATORI O SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

1. Il posizionamento di condizionatori o sistemi di raffreddamento deve avvenire in modo tale che per quantità, ubicazione o funzionamento non producano emissioni di calore dirette, tali da innalzare le temperature di spazi destinati al pubblico passaggio.
2. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
3. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
4. Ove necessario il Comune ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
5. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPA addetti ai controlli.
6. I condizionatori a servizio di ospedali o casa di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Articolo 20

STRUMENTI MUSICALI

Chi, nella propria abitazione, usa strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

E' consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 21

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 447/1995 e successive modificazioni e normative, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento continuativo superiore a trenta secondi ripetibile ad intervalli di un minuto per non più di tre volte;
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;
3. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere tarati come

previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne potrà essere disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario.

Articolo 22

RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI

Fatte salve le norme del Codice della Strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato.

E' vietato l'uso di dispositivi acustici in occasione di manifestazioni sportive e simili.

E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.

I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare eccessive propagazioni del suono all'esterno.

In tutto il territorio comunale, anche per limitare l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è vietato ai conducenti di veicoli di mantenere accesi i motori durante le soste prolungate.

Tale disposizione si applica anche agli automezzi adibiti al servizio pubblico limitatamente alle soste effettuate presso i rispettivi capolinea.

La disposizione non si applica nella fase di riscaldamento iniziale dei motori e in quelle di riparazioni, limitatamente, per queste ultime, agli spazi dell'autofficina, o rimessa o deposito sempre che gli stessi siano dotati degli appositi sistemi di raccolta e convogliamento a maniche dei gas di scarico.

Articolo 23

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Nei mercati e nelle manifestazioni fieristiche su aree attrezzate è fatto divieto di utilizzare gruppi elettrogeni per creare elettricità, ad esclusione dei mezzi appositamente attrezzati; gli operatori dovranno fare richiesta al Comune per allacciarsi ai contatori eventualmente appositamente installati.

Qualora gli operatori facessero uso di strumenti musicali, il suono deve essere basso, tale da non arrecare disturbo alle abitazioni ad al banco vicino, in ogni caso non deve essere utilizzato prima delle ore 08.00 e terminare alle ore 23.00.

Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di chiese, scuole, caserme e di ospedali o altri luoghi di cura ;

c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

Articolo 24
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Fatte salve le norme, anche di carattere penale, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze d'esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.

Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché anche all'uscita dai locali, i frequentatori del locale evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Articolo 25
CIRCOLI PRIVATI

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

TITOLO IV
DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

Articolo 26
DISPOSIZIONI GENERALI

Sulle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche per una sola notte. Il divieto si estende anche per il pernottamento di campers o roulotte .

Su tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio; con apposito provvedimento di Giunta Comunale possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza;

2. E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della strada;

3. E' altresì vietata la sosta prolungata sul suolo pubblico di mezzi di circolazione che attuano una vera e propria continuativa occupazione del medesimo suolo pubblico non autorizzata;

4. Le roulotte e gli altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile a seguito dei circhi e dei giostrai, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, prenderanno posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

Articolo 27

NATURA DELLE PRESCRIZIONI

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, senza preventiva autorizzazione comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, viabilità, sicurezza e quiete pubblica. Qualora le stesse riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, deve essere verificata la compatibilità dell'occupazione e delle strutture eventualmente installate con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'occupazione di spazi di suolo pubblico, non potrà avvenire senza lasciare almeno tre metri per il transito dei veicoli, ed almeno due metri per il transito dei pedoni lungo le strade ed i viali a loro riservati.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui ai commi precedenti.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto; ai fini dell'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si dovrà fare riferimento al relativo regolamento comunale.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti; allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero e indenne da ogni struttura.

Qualora l'occupazione riguardi l'installazione di strutture sia fisse sia mobili, è vietato fissare le strutture con chiodi, paletti piantati sul manto stradale. Nel caso fosse indispensabile posare la struttura con tali strumenti che dovranno comunque essere opportunamente segnalati, si dovrà concordare con l'Area Gestione Territorio l'intervento, previo versamento di una cauzione, da stabilirsi di volta in volta, tra un minimo di 150,00 Euro ed un massimo di 500,00 Euro

Articolo 28

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici o d'uso pubblico con strutture ed impianti, è tenuto ad inoltrare richiesta d'autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità d'occupazione;
- strutture che s'intendono utilizzare con relativa omologazione;
- impianti elettrici corredati, se del caso, del progetto;
- modalità di smaltimento dei rifiuti e l'indicazione sulla disponibilità e tipologia dei servizi igienici utilizzati ad uso gratuito.

Chiunque promuova manifestazioni deve, all'atto della richiesta, fornire il nome di un responsabile addetto alla sicurezza ed alle altre incombenze organizzative. Qualora non fosse indicato all'atto della domanda, si individuerà nella persona del Presidente dell'Associazione ed, in sua mancanza, nel firmatario della richiesta.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il responsabile deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni imposte, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Qualora la manifestazione preveda cortei o sfilate nelle vie cittadine, il percorso dovrà essere concordato con la Polizia Locale.

E' vietata, senza preventiva autorizzazione, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, addobbi, luci, luminarie e simili.

L'accoglimento delle richieste d'autorizzazione per manifestazioni che comportino l'occupazione di suolo pubblico ed in particolare parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali .

Qualora vi sia una pluralità di richieste per lo stesso luogo in analogo periodo, la Giunta Comunale valuterà l'assegnazione in base all'interesse ed all'importanza delle manifestazioni.

Qualora la documentazione presentata non garantisca la correttezza dell'iter procedurale, o l'assoluta sicurezza dei partecipanti e del pubblico, l'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, negherà l'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione.

Qualora la manifestazione, o lo spettacolo, non garantisca idoneo ed accettabile livello culturale, o interesse generale, l'Amministrazione comunale, discrezionalmente, potrà negare l'autorizzazione.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento ed almeno venti giorni se necessita un'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti Uffici Comunali, in relazione al tipo d'occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale è svincolato dopo la verifica dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico.

In occasione di particolari festività che richiedano la collocazione di luci e luminarie, gli organizzatori dovranno fornire attestato rilasciato da un professionista che le stesse siano a norma.

Le luminarie non dovranno avere colori e forme tali da confondersi con la segnaletica stradale luminosa e con i mezzi di soccorso.

Articolo 29

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire esclusivamente in spazi all'uopo assegnati.

Allo stato attuale il Comune di Baranzate non dispone di aree pubbliche attrezzate ed idonee all'allestimento di spettacoli viaggianti.

Articolo 30

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI D'ARREDO

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analogha occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competente Ufficio Tecnico.

Articolo 31

OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

L'occupazione di suolo pubblico da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli è subordinata a specifica autorizzazione; essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a 25 mq. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella stessa.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per gli scopi di cui sopra, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

A coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione è fatto divieto assoluto di esercitare l'attività professionale sulla pubblica via, in modo tale da impedire rumori ed emissione di gas.

L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per le ore d'apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Articolo 32

ALTRE DISPOSIZIONI SUI VEICOLI

Fatte salve le norme del Codice della Strada, è fatto divieto a camper e roulotte di scaricare le acque se non in appositi pozzetti a loro destinati.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato impedire il passaggio delle carrozzine al servizio delle persone disabili, dei passeggini e dei pedoni, con veicoli o altro materiale, sui marciapiedi, nei vicoli, nelle strettoie, sotto i portici, davanti agli androni, agli ingressi delle case e degli esercizi commerciali e nei passaggi derivanti dall'abbattimento delle barriere architettoniche, anche in assenza di segnaletica.

In caso di pioggia, neve o comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi, in modo da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.

Articolo 33

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali, a condizione che gli stessi siano opportunamente ribassati in modo da non superare il piano della pavimentazione.

Articolo 34

OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge d'iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze previste nel Regolamento. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, alla presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Articolo 35
SERVIZI IGIENICI

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle competenti autorità, da tenersi puliti, efficienti e a disposizione di chiunque ne richieda l'utilizzo.

Articolo 36
OCCUPAZIONI CON DEHORS

Fatte salve le norme del Codice della Strada, ai titolari d'esercizi pubblici di somministrazione, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'urbanistica, d'igiene e di sicurezza pubblica, o di diritti precedentemente acquisiti.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato.

Quando particolari necessità lo richiedano, l'Amministrazione comunale potrà individuare forme particolari di concessione.

Articolo 37
OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

Fatta salva la normativa specifica in circostanze d'interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi, per l'esposizione di prodotti artistici, culturali, artigianali, agricoli, alimentari tipici.

Articolo 38
OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente richiederne l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e pagare i relativi oneri per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia d'ampiezza sufficiente a consentire la circolazione pedonale e consenta il rispetto delle norme d'igiene pubblica e tutela degli alimenti.

L'occupazione del marciapiede non dovrà superare in larghezza la sua metà e dovrà sempre comunque garantire una larghezza libera minima di mt. 1,50 per il passaggio di carrozzelle al servizio delle persone disabili.

I generi alimentari privi di confezione non possono essere esposti ad altezza inferiore a settanta centimetri dal suolo; tale criterio si applica anche al commercio su area pubblica.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario d'apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercizi di vendita non possono, in deroga all'autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico, esporre la propria merce appendendola ai serramenti ed agli infissi o ai muri.

L'installazione di strutture espositive oltre al rispetto delle prescrizioni generali deve corrispondere a criteri di decoro urbano e non contrastare con le caratteristiche dell'ambiente circostante e dell'arredo pubblico.

Qualora si tratti di occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature e degli installati, con il totale ripristino degli spazi.

Articolo 39

MESTIERI GIROVAGHI

L'esercizio del mestiere di cui all'oggetto può essere effettuato in regola con le disposizioni vigenti.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, è consentito nelle aree pedonali o zona a traffico limitato non comprese in zone soggette a salvaguardia, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione veicolare e pedonale ed al riposo delle persone.

L'attività non può essere iniziata prima delle ore 08.00 e deve essere conclusa entro le ore 20,00.

Tranne che non siano diversamente autorizzati o inseriti in manifestazioni, analogo trattamento si adatterà per altri artisti di strada, disegnatori, madonnari, mimi.

Nessuno può esercitare sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi sul territorio comunale, senza aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

E' parimenti vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati, a norma di regolamento.

TITOLO V

CAUTELE CONTRO INCENDI

Articolo 40

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI

Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani.

Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno, cartone e qualsiasi altra materia di facile combustione.

Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.

E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altro materiale facilmente infiammabile salvo positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.

Articolo 41

ACCENSIONE DI POLVERI, ESPLOSIONI, FUOCHI D'ARTIFICIO

E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

- in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
- all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità' varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonchè entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può' essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità' dell'infrazione, potrà' disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare e' tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita e' subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

Articolo 42

DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI

Nelle strade, vie piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigarette o altri oggetti accesi.

Articolo 43

DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI

Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale.

E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 50 dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.

In caso d'accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente, con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone, sino a quando il fuoco non sia spento ed il luogo portato in sicurezza.

E' vietato inoltre, nelle stesse aree, l'uso di bracieri, griglie e barbecue;

Articolo 44

OBBLIGO DI COOPERARE IN CASO D'INCENDIO

In caso d'incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco e le forze di polizia .

I presenti sono obbligati, se richiesto, a cooperare all'opera di spegnimento e soccorso nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti Autorità.

I Vigili del Fuoco e le forze di polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti all'estinzione; i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

Le forze di polizia interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.

I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

TITOLO VI SGOMBERO NEVE

Articolo 45

ATTIVITA'

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve i marciapiedi e i passaggi pedonali lungo tutto il fronte prospiciente gli edifici ed i negozi. In mancanza del marciapiede l'obbligo si intende riferito allo sgombero di un metro dal fronte delle case; altresì devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazze, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

La rimozione della neve verrà eseguita non appena cessata la nevicata tanto in giorno feriale che festivo; se la nevicata viene a cessare durante la notte, lo sgombero così come previsto nel comma precedente dovrà essere effettuato entro le ore 8,00 del mattino seguente;

Qualora si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi e in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa, se del caso, la presenza a terra di persone addette allo allertamento dei passanti.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche non debbono gocciolare o comunque scaricare in luogo pubblico, e vanno mantenuti in perfetto stato d'efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, anche prima di darne comunicazione agli uffici comunali.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti il proprio edificio e l'area di pertinenza, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

I mezzi del Comune e degli enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve, possono depositarla, nell'attesa dello smaltimento definitivo, in luoghi ove non costituisca intralcio alla viabilità, al passaggio dei pedoni ed all'occupazione dei posteggi mercatali.

Quando in caso di comprovata necessità il proprietario, l'amministratore, l'avente diritto, non provvede allo sgombero della neve, provvederà il Comune addebitando le spese all'interessato.

TITOLO VIII

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 46 **FINALITA'**

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di insediare mostre di animali vivi finalizzate alla commercializzazione degli stessi ed inoltre è vietato offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi o quale omaggio a scopo pubblicitario.

Fatte salve le norme penali, è vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

Fatte salve le norme penali è vietato abbandonare animali domestici.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, il trasporto degli animali domestici sulle autovetture deve avvenire in modo che non rechino intralcio al conducente.

Articolo 47
ANIMALI MOLESTI

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino la quiete pubblica o privata, specialmente durante la notte.

Gli organi di polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a perpetuare il fatto.

Ove la diffida non sia rispettata, il caso sarà segnalato al Servizio Veterinario.

Articolo 48
MANTENIMENTO DEI CANI

E' fatto obbligo a coloro che detengono un cane di garantire le condizioni igieniche previste dalla legge e le cure sanitarie necessarie.

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e provvedere alla loro individuazione secondo la normativa vigente.

Lo smarrimento, il decesso e il trasferimento di un cane iscritto all'anagrafe canina deve essere denunciato all'ufficio preposto.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere accompagnati e condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o di indole aggressiva, devono anche essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri, salvo che nelle zone loro riservate se espressamente consentito da apposita segnaletica;

Segnalare con apposito cartello la presenza di cani tenuti liberi all'interno di proprietà private aperte (giardini, cortili, ecc.), ad utilizzare idonei accorgimenti affinché non possano provocare danni ai passanti;

La detenzione di cani in luoghi privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene, illuminazione e benessere. Quando sono tenuti legati, ai cani deve essere assicurata una catena o fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, di essere muniti d'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono in ogni modo evitare che sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni spazio pedonale di uso pubblico.

E' vietato affidare ai minori o altre persone non in grado di tenerli adeguatamente la conduzione di cani di grossa taglia e di razza aggressiva, anche se condotti al guinzaglio, ne rispondono coloro che esercitano la potestà o coloro che erano tenuti alla sorveglianza del minore e/o proprietario del cane.

Il trasporto degli animali sui mezzi pubblici è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.

Articolo 49
ANIMALI LIBERI

Il Sindaco, per motivi d'igiene e sanità pubblica, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, o di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Per motivi d'igiene è vietato depositare alimenti destinati ad animali randagi all'interno d'aree di pertinenza del distretto sanitario ed eventuali case di riposo.

Non è permesso lasciar vagare bovini, ovini, equini e suini nelle aree pubbliche. Il pollame deve essere tenuto in luoghi chiusi o recintati.

Articolo 50
TRANSITO DEL BESTIAME NEL CENTRO ABITATO

Il Comando di Polizia Locale dovrà essere preavvertito sul giorno e l'ora del transito almeno 24 ore prima; le stesse non potranno comunque avere luogo prima delle ore 09.00 e dopo le ore 17.00 e nei giorni festivi.

La domanda di trasferimento del bestiame dovrà pervenire al Comune di Baranzate, almeno 15 giorni prima della data di presunta di transito; il giorno di arrivo della mandria, il conduttore dovrà essere in possesso del certificato di origine e di sanità per la transumanza degli animali oltre all'attestazione sanitaria relativa all'allevamento rilasciata dal Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.

La Polizia Locale è incaricata di verificare l'esatta e corretta corrispondenza degli animali a quanto riportato sulla documentazione delle attestazioni sanitarie e degli eventuali certificati di anagrafe canina.

I conduttori della mandria dovranno provvedere, qualora gli animali transitino e/o sostino all'interno dell'abitato, ad asportare eventuali deiezioni o deposito di materiale onde garantire la corretta messa in pristino del territorio.

Articolo 51
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

E' vietato detenere, in strutture private, specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto, in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 52 Animali da cortile

1. Gli animali da cortile (galline, conigli, tacchini, anatre, ecc.) non possono essere tenuti in appartamenti o loro balconi e terrazzi né negli spazi comuni dei condomini;
2. Nei cortili e nei giardini privati tali animali potranno essere tenuti purché sia delimitato un loro apposito recinto non adiacente a luoghi pubblici o aperti al pubblico sia assicurato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie con particolare riferimento all'igiene di gabbie e voliere.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto attiene alla raccolta, allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti si fa riferimento allo specifico Regolamento in materia.

Qualora vengano emanate norme statali o regionali difformi da quanto previsto nel presente Regolamento, prima dell'emendazione dello stesso, troveranno applicazione queste ultime, in base al principio gerarchico delle fonti.

Ordinanze sindacali

Il Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.L.gs. 267/2000 può adottare specifiche ordinanze anche al fine di garantire il rispetto delle norme di Regolamento.

Responsabilità civile

Se dalla violazione delle norme del presente Regolamento derivino danni al Comune o a terzi, il trasgressore potrà sempre essere chiamato a risarcire i danni causati secondo la vigente legislazione di diritto civile.

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto d'avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Per l'applicazione delle norme previste dal Regolamento, l'Amministrazione comunale dovrà adottare forme di adeguata pubblicità.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 - FINALITÀ	
Articolo 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE	
Articolo 3 - DEFINIZIONI	
Articolo 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	
Articolo 5 - VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE	
Articolo 6 - OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	
Articolo 7 - VIGILANZA	
Articolo 8 - SANZIONI	
TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	
Articolo 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	
Articolo 10 - DECORO DEL COMUNE	
Articolo 11 - COMPORTAMENTI VIETATI	
Articolo 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	
Articolo 13 - INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI	
Articolo 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE	
Articolo 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	
TITOLO III DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Articolo 16 - DIFESA DAI RUMORI	
Articolo 17 - SUONI DELLE CAMPANE	
Articolo 18 - ABITAZIONI PRIVATE	
Articolo 19 - USO DI CONDIZIONATORI O SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO	
Articolo 20 - STRUMENTI MUSICALI	
Articolo 21 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	
Articolo 22 - RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI	
Articolo 23 - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	
Articolo 24 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	
Articolo 25 - CIRCOLI PRIVATI	
TITOLO IV DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	
Articolo 26 - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 27 - NATURA DELLE PRESCRIZIONI	
Articolo 28 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	
Articolo 29 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	
Articolo 30 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI D'ARREDO	
Articolo 31 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI	
Articolo 32 - ALTRE DISPOSIZIONI SUI VEICOLI	
Articolo 33 - OCCUPAZIONI D'ALTRA NATURA	
Articolo 34 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME	

Articolo 35 - SERVIZI IGIENICI	
Articolo 36 - OCCUPAZIONI CON DEHORS	
Articolo 37 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE	
Articolo 38 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	
Articolo 39 - MESTIERI GIROVAGHI	
TITOLO V CAUTELE CONTRO INCENDI	
Articolo 40 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI	
Articolo 41 - ACCENSIONE DI POLVERI, ESPLOSIONI, FUOCHI D'ARTIFICIO	
Articolo 42 - DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI	
Articolo 43 - DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI	
Articolo 44 - OBBLIGO DI COOPERARE IN CASO D'INCENDIO	
TITOLO VI SGOMBERO NEVE	
Articolo 45 - ATTIVITA'	
TITOLO VIII PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	
Articolo 46 - FINALITA'	
Articolo 47 -ANIMALI MOLESTI	
Articolo 48 - MANTENIMENTO DEI CANI	
Articolo 49 - ANIMALI LIBERI	
Articolo 50 - TRANSITO DEL BESTIAME NEL CENTRO ABITATO	
Articolo 51 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	
Articolo 52 – ANIMALI DA CORTILE	
DISPOSIZIONI FINALI	